



Comunicato Stampa

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 2013

### **Approvata la clausola integrativa del Progetto di Fusione Atlantia-Gemina concernente l'emissione di un diritto di assegnazione condizionato da attribuire agli azionisti di Gemina**

Roma, 8 agosto 2013 – Si è riunita oggi, sotto la presidenza del Dott. Fabio Cerchiai, l'Assemblea dei Soci di Atlantia S.p.A., convocata in sede straordinaria.

L'Assemblea dei Soci Atlantia, riunitasi in sede straordinaria, ha deliberato di approvare la clausola integrativa del Progetto di Fusione Atlantia-Gemina - che prevede l'emissione di massimi n. 164.025.376 diritti di assegnazione condizionati (i "Diritti di Assegnazione Condizionati"), da assegnare gratuitamente ai possessori di azioni ordinarie e di risparmio Gemina che ricevano in concambio azioni Atlantia alla data di efficacia della fusione, nel rapporto di n. 1 Diritto di Assegnazione Condizionato per ogni azione Atlantia assegnata in concambio ai predetti azionisti Gemina, contestualmente all'emissione delle azioni al servizio del concambio della fusione - ed il relativo "Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia S.p.A. 2013", come integrato e modificato (il "Regolamento").

**Investor Relations**  
e-mail: [investor.relations@atlantia.it](mailto:investor.relations@atlantia.it)

**Media Relations**  
e-mail: [media.relations@atlantia.it](mailto:media.relations@atlantia.it)

[www.atlantia.it](http://www.atlantia.it)

Si rammenta che in data 1 agosto 2013 la Consob – a seguito di quesito presentato congiuntamente da Atlantia S.p.A. e Gemina S.p.A. – si è pronunciata in ordine alla non quotabilità dei Diritti di Assegnazione Condizionati ritenendo che *“all’esito delle analisi preliminari svolte, si ritiene che sussistano profili di elevata incertezza sulle determinanti dello strumento finanziario che Atlantia intenderebbe emettere e sul contenuto dell’informazione che dovrebbe accompagnare lo stesso, incertezze tali da rendere impossibile, o comunque estremamente difficile, la formazione di quel fondato giudizio che rappresenta la finalità del prospetto informativo e che deve accompagnare, come sopra evidenziato, tutta la vita dello strumento finanziario”*. La nota della Consob è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ([http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea\\_8-9-Agosto2013.html](http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea_8-9-Agosto2013.html)).

In presenza e per effetto di tale orientamento negativo della Consob, il Regolamento è stato integrato con alcune clausole volte ad assicurare comunque ai possessori dei Diritti di Assegnazione Condizionati la possibilità di monetizzare agevolmente gli strumenti e a riconoscere il pagamento di un *gross-up* fiscale ai possessori che, alla data di consegna delle Azioni di Compendio (come di seguito definite), non sarebbero stati soggetti ad imposta in Italia se i Diritti di Assegnazione Condizionati fossero stati quotati su un mercato regolamentato. In particolare, con le predette previsioni, Atlantia ha assunto l’impegno: (i) di riconoscere ai possessori dei Diritti di Assegnazione Condizionati, per un periodo di tempo di 10 mesi a partire dalla data di emissione degli stessi, una opzione di vendita ad un prezzo che verrà fissato al momento dell’emissione, e (ii) di neutralizzare gli effetti fiscali negativi derivanti dall’assenza di negoziazione su un mercato regolamentato per gli strumenti finanziari non quotati detenuti da talune categorie di azionisti non residenti.

L’Assemblea ha approvato il contestuale aumento del capitale sociale della società incorporante Atlantia S.p.A. destinato irrevocabilmente al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati, per un ammontare nominale massimo di Euro 18.455.815,00, mediante emissione di massime n. 18.455.815 azioni ordinarie Atlantia con valore nominale pari a Euro 1,00 per azione, (“Azioni di Compendio”).

L'Assemblea, contestualmente all'attribuzione dei Diritti di Assegnazione Condizionati, ha approvato la costituzione di una riserva indisponibile e non distribuibile a patrimonio netto per ammontare corrispondente al valore nominale del numero massimo di Azioni di Compendio da emettersi al servizio dei Diritti di Assegnazione Condizionati al fine di coprire la liberazione del numero definitivo di Azioni di Compendio che dovranno emettersi al verificarsi delle condizioni di assegnazione, ai sensi del Regolamento.

Resta inteso che l'aumento di capitale - ivi inclusa la determinazione della misura esatta dell'aumento di capitale, del numero definitivo delle Azioni di Compendio oggetto di emissione e conseguentemente del rapporto di assegnazione definitivo - verrà eseguito in applicazione del, e ai termini e condizioni previsti nel Regolamento.

Le Azioni di Compendio che al ricorrere delle condizioni di assegnazione ai termini del relativo Regolamento (ferme restando le facoltà ivi previste), e nella misura ivi prevista, verranno emesse e assegnate ai portatori dei Diritti di Assegnazione Condizionati, avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione alla data di assegnazione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie Atlantia in circolazione a tale data.

L'Assemblea ha quindi deliberato di adottare, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso terzi, lo statuto sociale dell'incorporante post-fusione come allegato alla clausola integrativa del progetto di fusione.

L'Assemblea ha infine deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato *pro-tempore* in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione e all'emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati, secondo le modalità e nei termini previsti nella clausola integrativa del progetto di fusione.

Alla data odierna, tutte le condizioni sospensive positive previste nel Progetto di Fusione risultano avverate. Il perfezionamento della Fusione rimane, pertanto, subordinato al verificarsi della condizione negativa di cui al punto (iv) dell'articolo 8 del Progetto di Fusione (*mancato*

*intervento, entro la data di stipula dell'atto di Fusione, di atti o provvedimenti da parte di autorità giudiziarie o amministrative che incidano, in tutto, o anche in parte - purché, in tale ultimo caso, in misura rilevante e comunque tale da alterare il profilo di rischio o le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio – sulla validità e/o efficacia: (i) della Convenzione ADR e/o dei suoi contenuti, (ii) del DPCM di approvazione, (iii) del contratto di programma da ultimo stipulato tra ENAC e ADR, o (iv) della deliberazione n. 38 del 19 ottobre 2012 del Consiglio di Amministrazione di ENAC).*

Il perfezionamento della Fusione è previsto al più tardi entro il 31 dicembre 2013 e comunque non prima della seconda metà di novembre, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2503 c.c. dovrà essere spirato il termine di sessanta giorni dall'iscrizione delle delibere assembleari per l'opposizione dei creditori e che detto termine inizierà a decorrere solo da metà settembre stante l'applicazione del periodo di sospensione feriale.

\* \* \*

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale di Assemblea straordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

Si rammenta che la documentazione relativa alla clausola integrativa del progetto di fusione, ivi inclusi il Regolamento come integrato e modificato e la nota della Consob, è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi della disciplina vigente ed è disponibile sul sito internet della Società ([http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea\\_8-9-Agosto2013.html](http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea_8-9-Agosto2013.html)).